



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 13 DELL'8 MARZO 2018

Comune c/ MARINO CORPORATION srl Sentenza Tribunale di Barcellona P.G. n. 788/2017
Proposizione appello – Conferimento incarico -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di marzo alle ore 16,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X ¹

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rino Giuseppe Scattareggia

LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

¹ Dimissionario

- con delibera n. 1 del febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato formalmente a questa OSL in più occasioni – tratto dall'art. 5 c.2 della Legge n. 80/2004 che recita “ai fini dell'applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali *si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data*”;

Considerato che con nota protocollo n. 5061 del 05/02/2018 il Responsabile del Procedimento del 2° Servizio – Gestione Contenzioso, U.O. 1, incardinato nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali ha relazionato in merito al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. R.G. 15891/2008 relativo al contenzioso MARINO CORPORATION srl. ed in particolare ha evidenziato:

“Che con atto di citazione notificato in data 22.12.2008, la Marino Corporation citava questo Comune e il Dirigente p.t. del Settore LL.PP. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per sentire dichiarare, accertati i presupposti di cui all'art. 191 c D.legs 267/00, il grave inadempimento da parte del Comune di Milazzo in ordine al pagamento del corrispettivo dei lavori di somma urgenza, eseguiti dalla Ditta e, quindi, condannare il Comune al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni subiti; in via gradata accertare e dichiarare l'utilità economica conseguita dal Comune e condannarlo al pagamento del dovuto oltre al risarcimento dei danni; in via ; in via ulteriormente gradata, qualora non accertati i presupposti di cui agli artt. 191 e 194 D.lgs 267/00 dichiarare che il rapporto obbligatorio intercorre tra l'attrice e il Dirigente p.t. e quindi condannare lo stesso al pagamento delle somme richieste oltre al risarcimento danni e al pagamento di interessi maturati e maturandi;

Che, pendente il giudizio perveniva, nell'anno 2010, nota del legale di controparte con la quale si accusava per conto della Ditta, la ricezione del versamento da parte dal Comune, in maniera irrituale, dell'importo di € 81.490,26, che si dichiarava di ricevere a titolo di capitale, ferma la richiesta di interessi, risarcimento danni e delle spese di giudizio fino alla ordinanza ex art. 186 ter cpc del 9.12.2009 che, secondo quanto in quella occasione si apprendeva unitamente alla circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme, aveva viceversa condannato in via esclusiva il dirigente dell'epoca;

Che, in corso di causa con ordinanza del 25.10.2010, comunicata in data 26 luglio 2011, il Giudice, dichiarata tardiva l'opposizione p.t. all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., proposta dal dirigente citato in giudizio, ne dichiarava l'esecutività;

Che il Comune, con determinazione sindacale n. 17 del 31.01.2013 conferiva incarico legale per il recupero delle somme indebitamente prese dalla controparte, incarico che si sostanzia, tenuto conto del parere espresso dal legale nominato Avv. Assunta D'Anna, nell'avvio di azione di ripetizione di indebito nei confronti della Ditta;

Che con sentenza n. 788/2017 trasmessa in data 22 novembre 2017 il Giudice istruttore in funzione di giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G., sul presupposto di presunto riconoscimento dell'utilità da parte del Comune, a conclusione del giudizio ha disposto la revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc e, quindi, la condanna del Comune anche al risarcimento del danno alla controparte e al pagamento degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, il tutto con interessi a decorrere dalla data precisata in sentenza e condanna alle spese di lite con distrazione ;

Che l'Avvocato Assunta D'Anna resa edotta dell'esito del giudizio, da parte del Responsabile del Procedimento del 2° Servizio – Gestione Contenzioso, U.O. 1, ha rappresentato come la mancata impugnazione della succitata sentenza ed il passaggio in giudicato della stessa, determineranno il rigetto della domanda di ripetizione di indebito nel giudizio dallo stesso patrocinato;

Che l'Avvocato Maria Rosaria Cusumano, legale che ha seguito il giudizio avviato dalla Marino Corporation, non ha reso il parere richiesto dal suindicato Ufficio Comunale;”

che la predetta sentenza appare pregiudizievole per il Comune atteso che non appaiono essere tenuti in conto i principi dell'ordinamento in ordine ai debiti fuor bilancio;”

Preso atto di quanto sin qui rappresentato dal Responsabile del Procedimento del 2° Servizio – Gestione Contenzioso, U.O. 1, incardinato nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali che ha peraltro proposto di conferire il presente incarico per ragioni di continuità , condivise da questo Organismo , all'Avv Assunta D'Anna che ha già espresso parere circa l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza in argomento ;

DATO atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "Poteri Organizzatori" possa essere conferito seguendo il principio dell'intuitu personae definendo a priori il compenso da corrispondere al legale;

Ritenuto, per le motivazione sopra esposte, al fine di assicurare la difesa dell'Ente nella prosecuzione del giudizio in parola, di dover affidare l'incarico di rappresentanza legale all'Avv Assunta D'Anna in sostituzione del precedente legale; pertanto di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali" ;

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che" *il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari ex artt. 1-11 D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Ritenuto, ai fini del contenimento della spesa, in applicazione delle sopra richiamate linee guida, considerato che la causa è giunta alla fase di discussione, come risulta dall'atto di riassunzione, di dover determinare il compenso professionale per l'espletamento dell'incarico sui parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento solo alle fasi di studio della controversia e decisionale,

Che ai sensi delle richiamate linee guida, avuto riguardo al valore della causa di oltre 80.000,00, tale compenso deve essere parametrato ai minimi di tariffa, e quindi determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma complessiva di € 4,325,02 così specificata: 3.408.75 quale compenso professionale, € 136.35 a titolo di C.P.A., € 778.92 a titolo di IVA, che verrà corrisposto al legale complessivamente per tutta l'attività da svolgere;

Dato atto che la somma dovuta a titolo di corrispettivo è stata determinata, sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello per lo scaglione di riferimento del valore complessivo della causa, con ulteriore riduzione del 50% come da Tabella delle Linee Guida;

RITENUTO di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

Ritenuto altresì che il contributi unificato pari ad € 1.138,00 ed i relativi diritti di cancelleria pari ad euro 27.00 per un totale di € 1.165,74 saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamento presso l'Agenzia delle Entrate (Mod. F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie da sostenere immediatamente per poter proporre impugnativa e tenuto conto dell'attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

Al riguardo, sentita per le vie brevi la responsabile dell'Ufficio Legale Comunale, si è convenuto che con successiva determina Dirigenziale proposta dalla stessa ed adottata dal Dirigente Comunale competente, si provvederà alla emanazione degli atti gestionali conseguenti.

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Assunta D'Anna del Foro di Barcellona P.G. ;
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il legale così nominato;



- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di € **4.325,02** comprensiva di IVA e CpA, come sopra determinata, a valere sugli oneri di liquidazione;
 - di dare atto che il contributo unificato ed i relativi diritti di cancelleria, pari a complessivi € **1.165,74** saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamento presso l'Agenzia delle Entrate (Mod. F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie da sostenere immediatamente per poter proporre impugnativa e tenuto conto dell'attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL.
 - di trasmettere la presente all'Ufficio Legale comunale affinché assicuri l'emanazione degli atti gestionali conseguenti.
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- disporre l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo



Segretario verbalizzante

Sig. Rino Giuseppe Scattareggia



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 13/03/18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di ottobre in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n.1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il..... con.....Assicurazioni
.....sede.....Via.....n.....

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi per i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n. del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicati, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ. .

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto - comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

IL PROFESSIONISTA